

	CONCESSIONE DI 1 FABBRICATO AD USO CABINA ELETTRICA	
	DI TRASFORMAZIONE MB/BT A SERVIZIO DI	
	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE,	
	RICOSTRUZIONE E CAMBIO DESTINAZIONE AD USO	
	RESIDENZIALE DI FABBRICATO INDUSTRIALE (SCIA 345/2021) -	
	SITO IN VIA MAGAWLY FILIPPO	
	Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di	
	legge,	
	TRA	
	Il Comune di Parma , Ente Pubblico con sede in Parma strada della	
	Repubblica 1 (Partita I.V.A. - Codice Fiscale n. 00162210348), di seguito	
	denominato anche “Concedente” legalmente rappresentato in quest’atto	
	dall’....., domiciliato per la carica presso la Sede	
	Municipale, in qualità di <i>DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO E</i>	
	<i>FACILITY MANAGEMENT</i> , giusto incarico conferitogli con decreto	
	sindacale DSMG 51/22 prot. n. 242204.I del 15/12/2022, legittimato a	
	stipulare in nome e per conto dell’Ente ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267	
	del 18/08/2000 e dell’art. 79 dello Statuto Comunale ed in esecuzione della	
	Determina Dirigenziale n. DD del	
	E	
	IRETI S.p.a. , con sede legale e amministrativa in Via Piacenza n. 54 –	
	Genova, (Partita I.V.A. e Codice Fiscale 01791490343), di seguito	
	denominata anche “Concessionario” legalmente rappresentata in quest’atto	
, C.F., nato ad il e	
	domiciliato per la carica presso la sede stessa della Società, in qualità di	

	Procuratore “ad negotia” in forza di procura notarile a firma Dott. Piero	
	Biglia di Saronno, Notaio in Genova, del 15/07/2020 rep. N. 52594/37330	
	registrato a Genova il 17/07/2023 con il n. 20876 serie 1T.	
	PREMESSO	
	- che dal 22/12/2016 le concessioni per l’esercizio dell’attività di	
	distribuzione di energia elettrica nel comune di Parma, già attribuite ad AEM	
	Torino Distribuzione S.p.A., sono volturate ad IRETI SPA;	
	- che IRETI SPA, allo scopo di fornire l’energia elettrica ai vari usi, in data	
	12.02.2024 (prot. 0031752.IV/8 del 13.02.2024) ha richiesto di poter	
	utilizzare la cabina elettrica di proprietà del Comune di Parma, ubicata in via	
	Magawly Filippo meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente	
	concessione sotto la lettera A):	
	<ul style="list-style-type: none"> • (CT Comune di Parma sezione Parma foglio 21 map. 2876 – CEU 	
	Comune di Parma ZC= 001 foglio 21 map. 2876 sub 1);	
	- che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 67/6 del 26/07/2012	
	ha assentito alla richiesta di cui sopra approvando nel contempo lo schema di	
	contratto;	
	- che la Determina Dirigenziale n. DD-2025-..... del ha sancito	
	che la scadenza è stabilita al 31 dicembre 2035 e ha confermato il canone	
	fissato dalla Delibera sopra indicata in € 300,00 (per ogni cabina elettrica);	
	- che il presente contratto non rientra nelle fattispecie previste dall’art. 3 della	
	Legge n. 163/2010 e successive modifiche e integrazioni.	
	Tutto ciò premesso, le parti, confermando la precedente narrativa che forma	
	parte integrante del presente contratto, volendo tradurre in atto formale	
	quanto sopra	

	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Oggetto della concessione	
	Il Comune di Parma, come sopra rappresentato, di seguito per brevità	
	chiamato “Concedente”, concede ad IRETI S.p.a., nella persona del suo	
	Procuratore, come prima indicato, di seguito per brevità	
	chiamata “Concessionario”, che accetta:	
	1) l’utilizzo dell’immobile ad uso cabina elettrica di trasformazione MT/BT	
	di proprietà del Comune di Parma, meglio evidenziato nella planimetria	
	allegata al presente contratto sotto la lettera “A” affinché ne diventi parte	
	integrante e sostanziale, posta in via Magawly Filippo:	
	<ul style="list-style-type: none"> • (CT Comune di Parma sezione Parma foglio 21 map. 2876 – CEU 	
	Comune di Parma ZC= 001 foglio 21 map. 2876 sub 1);	
	nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, unitamente a tutti gli, annessi e	
	connessi, pertinenze, dipendenze e diritti;	
	2) l’autorizzazione alla posa di cavi e condutture elettriche a media e bassa	
	tensione facenti capo alla cabina, per la fornitura di energia elettrica per i vari	
	usi.	
	Art. 2 - Obbligazioni delle parti	
	Il Concedente dichiara, a garanzia, che l’immobile concesso in uso è di sua	
	assoluta ed esclusiva proprietà, libero da ipoteche, oneri reali e diritti di terzi	
	in genere e garantisce, altresì, da eventuali molestie che diminuiscono l’uso	
	ed il godimento dell’immobile, arrecabili da terzi che pretendano di avere	
	diritti sull’immobile medesimo.	
	Il Concedente si impegna a non eseguire, senza il preventivo assenso del	
	Concessionario, alcuna opera che possa ostacolare e/o diminuire il regolare	

	esercizio della cabina elettrica nonché quelle degli elettrodotti al suo servizio.	
	Le Parti si obbligano, inoltre, a conformarsi a eventuali successivi	
	provvedimenti di legge o regolamenti che dovessero imporre limiti o vincoli	
	all'utilizzazione dell'immobile in questione.	
	Di ogni eventuale innovazione, costruzione o impianto, che possa interessare	
	l'immobile in oggetto, dovrà esserne data preventiva comunicazione, alla	
	ditta concessionaria al fine di consentire a quest'ultima di accertarne la	
	compatibilità o meno con la presenza degli impianti di trasformazione, degli	
	elettrodotti afferenti e di ogni loro componente o parte accessoria, compresi	
	eventuali dispersori di terra, fermo restando i vincoli stabiliti dalle norme	
	vigenti.	
	Art. 3 – Durata della concessione	
	La presente concessione decorrente dalla sua data di sottoscrizione scadrà il	
	31 dicembre 2035.	
	Nel caso in cui la <i>“Convenzione di concessione dell'attività di distribuzione</i>	
	<i>di energia elettrica tra il Ministero dell'industria, del commercio e</i>	
	<i>dell'artigianato e la società Amps S.p.A. di Parma” (oggi IRETI SPA)</i> , la cui	
	scadenza è stabilita il 31 dicembre 2030, non dovesse essere prorogata il	
	presente contratto decade e si intende risolto fatta salva la possibilità, previa	
	richiesta scritta, di rinnovo dello stesso a condizioni e termini da stabilirsi tra	
	le parti a favore del soggetto al quale il Ministero affiderà la concessione di	
	distribuzione dell'energia elettrica nel Comune di Parma.	
	In caso di rinuncia del concessionario o di mancata richiesta di rinnovo del	
	contratto l'immobile dovrà essere riconsegnato al Concedente in buono stato	
	di manutenzione e funzionale per l'attività.	

	Art. 4 – Canone	
	Il Canone concessorio viene stabilito in € 300,00 (trecento/00) all’anno oltre	
	IVA di legge se dovuta, da pagarsi in una unica soluzione entro il 31 gennaio.	
	Detto canone sarà soggetto, fin dall’inizio del secondo anno, anche senza	
	richiesta da parte del Concedente, ad aggiornamento annuale nella misura del	
	75% delle variazioni, verificatesi nell’anno precedente, dell’indice dei prezzi	
	al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertate dall’I.S.T.A.T.	
	Art. 5 – Revoca della concessione	
	Il Concedente si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di sospendere	
	temporaneamente o revocare la presente concessione senza che questo possa	
	dar luogo ad indennizzi, ristori o rimborsi di alcun genere, nei seguenti casi:	
	- gravi o ripetute violazioni degli obblighi sanciti dalla presente convenzione;	
	- improrogabili ed urgenti motivi di pubblica utilità;	
	I tempi e le modalità del rilascio dell’immobile, tenuto conto che il	
	concessionario esercisce un pubblico servizio, dovranno in ogni caso essere	
	concordati tra le parti in modo da non creare interruzioni nella distribuzione	
	della corrente elettrica, contemperando i diversi interessi pubblici in gioco.	
	Art. 6 – Deposito cauzionale	
	A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il Concessionario,	
	costituisce un deposito cauzionale infruttifero di € 75,00 (settantacinque/00),	
	pari a una rata trimestrale del canone concessorio.	
	Detta cauzione sarà direttamente escussa dal Concedente in relazione alle	
	violazioni contestate ed accertate al Concessionario, fermo restando che essa	
	non costituisce un limite all’entità del risarcimento dovuto.	
	Qualora la cauzione venga escussa per fatto che non dia luogo alla cessazione	

del presente contratto, il concessionario sarà tenuto a reintegrarla.

Art. 7 – Attrezzatura

Le apparecchiature elettriche e accessorie da installarsi all'interno della cabina elettrica e degli elettrodotti sotterranei sono e resteranno sempre di proprietà del Concessionario che si riserva la facoltà di apporvi eventuali modifiche.

Art. 8 – Manutenzione dell'area e del locale cabina

Il Concessionario curerà a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria della cabina elettrica e degli spazi accessori di competenza.

Il Concessionario dichiara di ben conoscere gli immobili in oggetto e di aver constatato che non confinano con locali caldaia, depositi carburanti, depositi esplosivi e infiammabili e che sono conformi alle norme vigenti.

Le parti prendono atto che gli spazi attigui alle cabine saranno utilizzati nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva Regionale applicativa (B.U.R. n. 40 del 16.03.2001) della L. R. 30 del 31.10.2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".

In particolare detti locali e spazi esterni, per una distanza pari a quella vigente, non saranno mai destinati alla permanenza, se non occasionale, di persone e, comunque, inferiore alle quattro ore giornaliere.

Art. 9 – Energia a terzi

Nel caso in cui la cabina elettrica sia posta a servizio di immobili di proprietà della Parte Concedente, la medesima riconosce al Concessionario il diritto di derivare dalla stessa energia elettrica anche per terzi estranei ad essa Parte Concedente.

Art. 10 – Passaggio di linee elettriche

	Il Concedente s’impegna a far transitare le future linee elettriche in entrata e	
	uscita dalla cabina, per l’esercizio della stessa, secondo il tracciato	
	tecnicamente più idoneo e con le modalità previste dal Vigente	
	“Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e l’applicazione	
	del canone” adottato ai sensi del D. lgs n. 446 del 15.12.1997.	
	La presente concessione, conferirà inoltre al Concessionario, previa	
	autorizzazione degli uffici competenti del Comune, la facoltà di:	
	<ul style="list-style-type: none"> • collocare, scavare, posare tubazioni ed eseguire, nel rispetto delle 	
	normative vigenti, tutti quei lavori necessari per la messa in opera,	
	mantenere ed esercitare le condutture elettriche sopra indicate, compresi	
	eventuali cippi segnalatori della presenza dell’elettrodotto ove ritenuto	
	necessario, nonché quant’altro occorra per il regolare mantenimento ed	
	esercizio dello stesso;	
	<ul style="list-style-type: none"> • deramificare o abbattere quelle piante arboree che, nell’ambito delle zone 	
	concesse, possano essere di impedimento all’esercizio della cabina	
	elettrica.	
	Il legname abbattuto durante la costruzione e nel corso dell’esercizio	
	dell’elettrodotto rimane a disposizione del Concedente.	
	Art. 11 – Danni	
	Sono a carico del Concessionario gli eventuali danni derivanti a cose e	
	persone in dipendenza ed a causa dell’esercizio della cabina elettrica.	
	Art. 12 – Spese	
	Le spese derivanti dalla stipulazione della presente scrittura e conseguenti	
	sono a carico del Concessionario.	
	Art. 13 – Consegna	

	Gli immobili in oggetto verranno consegnati al Concessionario ad avvenuta sottoscrizione del presente contratto.	
	Art. 14 – Rinvio Normativo	
	Per quanto non contemplato nel presente atto le Parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile nonché a quelle del T.U. 1775/1933 ed eventuali modificazioni e integrazioni.	
	Art. 15 Codice di Comportamento	
	Il Concessionario si obbliga, pena la risoluzione del contratto, ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165”, adottato ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento vigente per i Dipendenti del Comune di Parma, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13 s.m.i., dovendo far rispettare gli obblighi in esso contenuti e vigilando affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell’esercizio dei compiti loro assegnati.	
	Per ogni violazione e inosservanza, non grave, del Regolamento, verrà comminata una penale di importo compreso tra € 100,00 e € 500,00 per ogni violazione rilevata.	
	Art. 16 Sicurezza e riservatezza	
	1. Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche	

	tramite l'applicazione dell'atto e di non farne oggetto di comunicazione o	
	trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.	
	2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a	
	tutto il personale originario o predisposto per la concessione.	
	3. L'obbligo di cui ai commi 2 e 3 non concerne i dati che siano o divengano	
	di pubblico dominio.	
	4. Le parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei loro	
	dipendenti, consulenti e collaboratori, della segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3,	
	e rispondono per eventuali violazioni dell'obbligo di segretezza commesse	
	dai suddetti soggetti.	
	5. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5	
	l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo	
	restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne	
	dovessero derivare.	
	6. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in	
	cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Concessionario	
	stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle	
	modalità e dei contenuti di detta citazione.	
	7. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione	
	attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e	
	degli altri obblighi assunti dal presente contratto.	
	8. Il Concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi	
	dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la	
	scadenza della concessione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli	
	all'Amministrazione.	

Art. 17 – Trattamento dati personali

Le parti restano titolari autonomi e determinano i propri fini nonché i mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Le parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) trattano i dati personali oggetto della concessione per le finalità di cui all'oggetto da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli artt. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria della concessione, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di titolare o responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comuni di Parma è disponibile scrivendo a dpo@comune.parma.it.

Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR scrivendo per

COMUNE DI PARMA a: urp@comune.parma.it;

IRETI S.P.A.: Via Piacenza n. 54, Genova - ireti@pec.ireti.it .

L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma è disponibile nella sezione privacy del sito dell'ente

	(https://www.comune.parma.it/it/informazioni-general/privacy-gdpr) oppure	
	può essere richiesta scrivendo a urp@comune.parma.it oppure contattando	
	l'Ente ai seguenti recapiti: ufficio protocollo di Largo Torello de Strada 11/a,	
	numero di telefono 052140521.	
	Art. 18 – Domicili contrattuali	
	A tutti gli effetti del presente contratto le Parti eleggono domicilio in:	
	- Il Concedente: Strada Repubblica n. 1, 43212 Parma, PR;	
	- Il Concessionario: Via Piacenza n. 54, 16138 Genova, GE;	
	Art. 19 – Disposizioni finali	
	Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime	
	disposizioni e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi gli allegati,	
	costituisco parte integrante e sostanziale della presente Concessione.	
	La presente concessione costituisce la manifestazione completa degli accordi	
	raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e	
	precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.	
	Ogni modifica od integrazione alla presente Concessione non sarà valida e	
	vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per	
	accettazione della parte nei cui confronti detta modifica o emendamento	
	dovrà essere fatto valere.	
	In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in via esclusiva, è	
	competente il foro di Parma.	
	In ogni caso, nelle more della definizione giudiziaria, la Parte Concedente	
	non potrà in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più	
	incomodo.	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti	

[illegible]

